REGOLAMENTO (CEE) N. 1100/80 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1980

che istituisce un dazio definitivo antidumping su talune fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1),

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/ 79,

considerando che, l'11 maggio 1979, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CIRFS (Comitato internazionale sul rayon e sulle fibre sintetiche) a nome della quasi totalità dei produttori comunitari di fibre acriliche, contenente elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping relative a prodotti analoghi originari della Grecia, del Giappone, della Spagna, della Turchia e degli Stati Uniti d'America, nonché del pregiudizio materiale che ne risulta;

considerando che, dato che le informazioni ricevute giustificavano l'apertura di un procedimento, la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 12 giugno 1979 un avviso di apertura di una procedura antidumping per le importazioni di talune fibre acriliche originarie della Grecia, del Giappone, della Spagna, della Turchia e degli Stati Uniti d'America (2), ne ha avvisato gli esportatori e gli importatori che essa sapeva interessati, nonché i rappresentanti dei paesi interessati e i ricorrenti, ha iniziato l'inchiesta a livello comunitario ed ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di difenderlo oralmente nonché di incontrarsi per un confronto delle tesi e degli argomenti di contestazione;

considerando che, ai fini di un calcolo preliminare del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione ha effettuato un controllo sul posto presso gli uffici degli esportatori americani le cui operazioni richiedevano questa verifica, vale a dire presso le società American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, USA e Badische Corporation, Williamsburg, Virginia,

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

USA; che indagini analoghe sono state condotte presso gli uffici della Vomvicryl SA, Atene, Grecia e della Akrilik Kimya Sanayii AS, Istambul, Turchia; che la Commissione ha effettuato inchieste sul posto presso gli uffici dei principali produttori comunitari interessati, vale a dire le società italiane ANIC SpA, Milano, Montefibre SpA, Milano, Società italiana resine SpA (SIR), Milano e Snia Viscosa SpA, Milano;

considerando che dalle indagini effettuate in Grecia e Turchia non è risultata l'esistenza di dumping per le esportazioni di detti produttori nella Comunità e che l'indagine relativa è stata pertanto chiusa;

considerando che, ai fini di un esame preliminare dell'esistenza di dumping da parte dei produttori americani, la Commissione ha confrontato i loro prezzi all'esportazione nella Comunità con quelli in vigore sul mercato statunitense;

considerando che delle medie ponderate sono state utilizzate per tali confronti, e che questi sono stati effettuati allo stadio « franco fabbrica » per le vendite avvenute dal 1º giugno 1978 al 31 maggio 1979;

considerando che sono state accolte tutte le richieste della Badische Corporation relative alle spese di trasporto e di vendita; che tuttavia non è stato tenuto conto della richiesta della società di escludere il materiale di prima qualità venduto a basso prezzo sotto forma di campioni di sviluppo dal calcolo globale della media ponderata netta relativa al materiale di prima qualità, poiché il volume delle vendite in questione costituiva una proporzione molto elevata rispetto al totale delle vendite e la società non ha fornito prove sufficienti a sostegno della sua richiesta;

considerando che è stata presa in considerazione la richiesta presentata dalla American Cyanamid Company relativa ai costi di trasporto; che, in mancanza di prove sufficienti a sostenere la tesi della società, secondo la quale di fatto non esistono spese di vendita per l'esportazione nella Comunità, la distribuzione di tali costi si è basata sui dati contabili disponibili, ripartiti in modo proporzionale alla cifra d'affari per prodotto e mercato considerato; che l'esportatore in questione ha richiesto un adeguamento supplementare per talune spese generali e amministrative; che, in mancanza di prove sufficienti in merito al rapporto di-

⁽²⁾ GU n. C 146 del 12. 6. 1979, pag. 2.

retto fra tali spese generali e le vendite considerate, la Commissione non ha potuto tenere conto di tale richiesta; che non si è potuto tener conto di una richiesta presentata dall'American Cyanamid Company relativa alle differenze dei costi di produzione di alcune fibre acriliche vendute sul mercato interno rispetto a quelle vendute sul mercato comunitario, poiché l'esportatore in questione si è rifiutato di fornire le prove a sostegno della propria richiesta;

considerando che, in ordine al pregiudizio, gli elementi di prova di cui la Commissione disponeva durante l'inchiesta preliminare hanno dimostrato che l'industria comunitaria sta compiendo energici sforzi per riprendersi dagli effetti riscontrati durante molti anni di un effettivo ristagno della produzione e del consumo, unito ad una notevole eccedenza di capacità ed a gravi perdite;

considerando che questo processo di ripresa ha richiesto notevoli sforzi volti a ridurre la capacità ed a razionalizzare la produzione, che hanno provocato un calo globale della manodopera occupata dell'8 % dal 1977 in poi e che i produttori comunitari hanno tentato di aumentare i propri prezzi di vendita per coprire il brusco incremento dei costi delle materie prime e per raggiungere una ragionevole situazione di profitto;

considerando che, contemporaneamente a questi tentativi da parte dei produttori comunitari, si è verificato un notevole incremento nelle importazioni specialmente dagli Stati Uniti d'America; che, secondo le prove a disposizione della Commissione, le importazioni nella Comunità di fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America sono passate da 7 611 tonnellate nel 1977 a 10 719 tonnellate nel 1978, con un aumento del 41 %, e a 4 301 tonnellate nel primo trimestre del 1979; che, in base alle attuali statistiche, i fasci da fiocco di fibre acriliche rappresentano approssimativamente il 60 % e le fibre acriliche in fiocco il 40 % delle importazioni americane; che la quota di mercato americana è quasi raddoppiata dal 1977, passando dall'1,7 al 3,4 % registrato nei primi tre mesi del 1979;

considerando che le importazioni statunitensi sono concentrate in Italia dove, nel primo trimestre del 1979, la percentuale delle esportazioni americane nella Comunità ha raggiunto quasi il 75 %; che le esportazioni in Italia sono passate da 1 794 tonnellate nel 1977 a 6 225 tonnellate nel 1978, con un aumento del 246 %, raggiungendo 3 181 tonnellate nel primo trimestre del 1979, con un incremento annuale del 104 % rispetto al 1978; che la quota di mercato di queste importazioni è salita dall'1,1 % nel 1977 a 2,9 % nel 1978 e a 6 % nei primi tre mesi del 1979; che le esportazioni americane in Italia sono avvenute a prezzi estremamente bassi, inferiori di circa il 25 %

a quelli dei produttori italiani; che esse hanno provocato una flessione negli ordini, nonché la depressione dei prezzi ed ulteriori perdite a danno dei produttori italiani;

considerando che gli elementi di prova di cui dispone la Commissione hanno anche mostrato che questa situazione in Italia, che rappresenta approssimativamente circa il 30 % della produzione comunitaria e circa il 40 % del consumo comunitario, ha avuto una notevole incidenza sugli altri produttori comunitari che esportano tradizionalmente in questo paese, i quali devono affrontare una situazione difficile, caratterizzata da gravi perdite, e sono stati costretti ad adeguarsi ai prezzi americani tenuti artificialmente bassi;

considerando pertanto che esistevano prove sufficienti per dimostrare che le importazioni originarie degli Stati Uniti in dumping danneggiavano il processo di ripresa dei produttori comunitari; che pertanto queste importazioni causavano grave pregiudizio all'industria comunitaria;

considerando che, avendo l'esame preliminare dei fatti dimostrato l'esistenza di un dumping e di elementi di prova sufficienti a rivelare la presenza di un pregiudizio, nonché la necessità di un'azione immediata per tutelare gli interessi della Comunità, la Commissione ha istituito, con regolamento (CEE) n. 2712/79 (1), un dazio antidumping provvisorio su alcune fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti non risultava l'esistenza di dumping per quanto riguarda le importazioni di E.I. Dupont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware, USA, questa ditta è stata esclusa dall'applicazione del dazio provvisorio;

considerando che inoltre uno degli esportatori americani, la società Badische Corporation di Williamsburg, Virginia, USA, si è impegnata volontariamente ad aumentare i propri prezzi a livelli ritenuti soddisfacenti; che questo impegno è stato accettato dalla Commissione, che pertanto ha deciso di chiudere la procedura relativa a questa società e di escluderla dall'applicazione del dazio provvisorio;

considerando che in seguito la Commissione, con regolamento (CEE) n. 61/80 (²), ha escluso la Eastman Chemical International AG e la Monsanto International Sales Company dall'applicazione del dazio provvisorio;

considerando che inoltre sono state effettuate verifiche presso il principale esportatore spagnolo, durante le quali è stato preso un impegno sui prezzi ritenuto soddisfacente dalla Commissione e che pertanto la procedura è stata chiusa per quanto riguarda le importazioni spagnole (3);

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 4. 12. 1979, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 10 del 15. 1. 1980, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. C 2 del 4. 1. 1980, pag. 6.

considerando che, poiché l'esame dei fatti in questione è ancora in corso e che l'American Cyanamid Company, l'unico esportatore noto a cui si applica il dazio provvisorio, ha chiesto di prorogare il dazio per un periodo non superiore a due mesi, il Consiglio ha prorogato il dazio in questi termini con il regolamento (CEE) n. 522/80 (1);

considerando che, posteriormente a tale proroga, la Commissione ha completato l'inchiesta sulle esportazioni giapponesi di fibre acriliche nella Comunità; che, in seguito alla costatazione provvisoria dell'esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio da esse causato, i principali esportatori giapponesi si sono impegnati ad assumere impegni sui prezzi, nel senso di aumentare i prezzi d'importazione nella Comunità ad un livello tale da eliminare il pregiudizio; che questi impegni sono stati accettati dalla Commissione, che pertanto ha deciso di chiudere la procedura antidumping per quanto riguarda il Giappone;

considerando che durante il successivo esame delle esportazioni di prodotti fabbricati dall'American Cyanamid Company, completato il 12 marzo 1980 dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate hanno avuto l'occasione di far conoscere il loro parere per iscritto, di essere ascoltate dalla Commissione e di sviluppare oralmente i loro punti di vista, di prendere visione delle informazioni non confidenziali rilevanti per la difesa dei loro interessi e di essere informate sui fatti e sulle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva prendere la decisione definitiva; che i produttori comunitari ed alcuni esportatori ed importatori interessati si sono avvalsi di queste possibilità, esponendo per iscritto ed oralmente i loro punti di vista; che la Commissione ha inoltre effettuato un ulteriore controllo sul posto presso gli uffici dell'American Cyanamid Company;

considerando che, allo scopo di determinare definitivamente l'esistenza o meno di pratiche di dumping, la Commissione ha cercato di stabilire se le vendite sul mercato interno americano si svolgevano nel quadro di normali operazioni commerciali; che, avendo l'American Cyanamid affermato che le sue vendite sul mercato americano non si effettuavano in perdita, sono stati operati raffronti sulla base dei prezzi praticati dalla società sul mercato interno;

considerando che delle medie ponderate sono state utilizzate per tali raffronti e che questi sono stati effettuati allo stadio « franco fabbrica » per le vendite avvenute dal 1º dicembre 1979 al 29 febbraio 1980, data più recente per la quale sono disponibili informazioni;

considerando che, per quanto riguarda gli elementi che incidono sul calcolo del pregiudizio, sono stati raccolti nuovi dati che indicavano che le importazioni nella Comunità di fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America ammontavano nel 1979 a 17 400 tonnellate, con un aumento del 62 % rispetto al 1978; che la quota di mercato americana era più che raddoppiata, passando da 1,7 % nel 1977 a 3,5 % nel 1979; che i dati suindicati comprendevano un quantitativo di 3 457 tonnellate esportate dall'Eastman Chemical International AG e dalla Monsanto International Sales Company e che queste spedizioni di fibre modacriliche a prezzi elevati erano risultate non pregiudizievoli;

considerando che le esportazioni americane in Italia nel 1979 ammontavano a 11 400 tonnellate, con un aumento dell'85 % rispetto al 1978; che la quota di mercato di queste importazioni era salita dal 2,9 % nel 1978 al 5 % nel 1979;

considerando che la quota totale di mercato detenuta dalle esportazioni americane e quelle detenute da ditte giapponesi e spagnole i cui prodotti sono risultati oggetto di dumping erano pari nel 1979 al 7,6 % nella Comunità e al 9,8 % in Italia;

considerando che il 26 marzo 1980 l'American Cyanamid Company si è volontariamente impegnata ad aumentare i suoi prezzi all'esportazione ad un livello pari a quello praticato sul mercato interno, ritenendo in tal modo di eliminare i margini di dumping calcolati su tale base;

considerando che tuttavia, successivamente al summenzionato impegno, il ricorrente, il CIRFS, ha fornito alla Commissione dati che dimostrano che le vendite sul mercato interno di prodotti analoghi da parte dell'American Cyanamid Company sono state effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione dall'inizio del 1979; che questi dati, desunti da una relazione elaborata da un istituto di ricerca americano, la First Boston Corporation, offrono fondati motivi per ritenere che le vendite di fibre acriliche sul mercato interno da parte dell'American Cyanamid Company di fatto non siano effettuate nel quadro di normali operazioni commerciali, in quanto la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore ai costi di produzione dall'inizio del 1979 e non era tale da permettere la copertura di tutti i costi entro un periodo di tempo ragionevole, secondo i normali schemi commerciali;

considerando che, nonostante le reiterate richieste della Commissione, l'American Cyanamid Company ha fermamente rifiutato di produrre gli opportuni dati finanziari inerenti ai costi di produzione; che pertanto i calcoli del margine di dumping relativi a tale società si sono basati sul valore presunto delle fibre acriliche,

⁽¹⁾ GU n. L 59 del 4. 3. 1980, pag. 1.

determinato avvalendosi della fonte più attendibile a disposizione, ovvero la summenzionata relazione della First Boston Corporation, tenendo conto dei fattori noti applicabili all'American Cyanamid Company;

considerando che, più precisamente, i costi di produzione desunti dalla relazione in questione a carico di un produttore americano considerato il più efficiente in questo settore sono stati aumentati di 4 o 5 centesimi di dollaro USA per libbra, per tener conto delle differenze che si registrano nel processo produttivo dell'American Cyanamid Company e di un margine di profitto, esclusa la tassa del 3 % sul prezzo di vendita;

considerando che in base a tali calcoli si è infine stabilito che il margine medio ponderato di dumping per le fibre acriliche in fiocco risulta nullo nel dicembre 1979 e pari al 13,7 % nei primi mesi del 1980, mentre per i fasci da fiocco di fibre acriliche esso è pari al 3,7 % nel dicembre 1979 e al 17,6 % nei primi mesi del 1980;

considerando che, pertanto, i fatti hanno infine dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping da parte dell'American Cyanamid Company e di un pregiudizio materiale da esse causato all'industria comunitaria interessata;

considerando che, di conseguenza, la tutela degli interessi della Comunità esige la riscossione definitiva degli importi versati a titolo di garanzia per dazio provvisorio applicato alle fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America in base alle aliquote indicate nell'articolo 2 del presente regolamento e l'imposizione di un dazio definitivo antidumping fissato al 13,7 % per le fibre acriliche in fiocco e al 17,6 % per i fasci da fiocco di fibre acriliche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio definitivo antidumping sulle fibre acriliche in fiocco di cui alla sottovoce della tariffa doganale comune ex 56.01 A, corrispondente al codice Nimexe 56.01-15, e sui fasci da fiocco di fibre acriliche di cui alla sottovoce della tariffa doganale comune ex 56.02 A, corrispondente al codice Nimexe 56.02-15, originari entrambi degli Stati Uniti d'America.

- 2. L'aliquota del dazio è fissata a:
- 13,7 % per le fibre acriliche in fiocco,
- 17,6 % per i fasci da fiocco di fibre acriliche,

in base al valore dichiarato a norma del regolamento (CEE) n. 375/69 della Commissione, del 27 febbraio 1969, concernente la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana delle merci (1).

3. Le disposizioni vigenti ai fini dell'applicazione dei dazi doganali si applicano a questo dazio.

Articolo 2

Gli importi versati a titolo di garanzia per dazio provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2712/79, modificato dal regolamento (CEE) n. 61/80, saranno riscossi definitivamente secondo le seguenti modalità:

- le importazioni di fibre acriliche in fiocco effettuate nel dicembre 1979 sono esenti da dazio; l'aliquota del dazio applicabile alle importazioni effettuate dopo tale data è fissata a 7,2 %;
- l'aliquota del dazio applicabile alle importazioni di fasci da fiocco di fibre acriliche effettuate nel dicembre 1979 e successivamente a tale data è fissata rispettivamente a 3,7 % ed a 17,6 %.

Articolo 3

Il dazio definitivo antidumping istituito dall'articolo 1 non si applica alle fibre acriliche prodotte ed esportate dalle seguenti ditte:

- Badische Corporation, Williamsburg, Virginia, USA;
- E. I. Dupont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware, USA;
- Eastman Chemicals Division of Eastman Kodak Company, Kingsport, Tennessee, USA (l'esportatore è l'Eastman Chemical International AG, Zug, Svizzera);
- Monsanto International Sales Company, Missouri, USA.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 52 del 3. 3. 1969, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1980.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. ZAMBERLETTI